SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,75%, con godimento 15 ottobre 2014 e scadenza 15 gennaio 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2015 ammonta a 19.055 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 8 ottobre e 10 novembre 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,75%, con godimento 15 ottobre 2014 e scadenza 15 gennaio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,75%, con godimento 15 ottobre 2014 e scadenza 15 gennaio 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
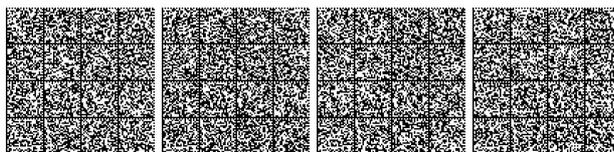
Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00230

DECRETO 9 gennaio 2015.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2009/2016 relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2015 e scadenza 1° luglio 2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 13.898.493.000,00 euro; il quale decreto, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2015 e scadenza 1° luglio 2015;

Vista la lettera n. 1293354/14 del 30 dicembre 2014, con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1 ° gennaio 2015, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2009/2016 (codice titolo IT0004518715) è accertato nella misura dello 0,30% relativamente alla dodicesima cedola di scadenza 1° luglio 2015.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

Il direttore: CANNATA

15A00264

DECRETO 15 gennaio 2015.

Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2004), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2009, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2009), con il quale è stato inserito il comma 2-*bis* all'articolo 2 del citato decreto del 12 febbraio 2004;

Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del Testo Unico Bancario;

Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda da osservare nell'attività di collocamento dei titoli di Stato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, relativo all'«Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti» (di seguito "imposta sostitutiva");

Considerato che, in conseguenza dell'abbassamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato a breve termine, è opportuno ridurre le commissioni massime dovute dalla clientela in occasione dei rispettivi collocamenti onde evitare che esse vengano praticate in caso di tassi di rendimento negativi e razionalizzare gli intervalli di scadenza sui quali le suddette commissioni sono commisurate;

Considerata l'esigenza di rendere maggiormente trasparenti le disposizioni riguardanti la data di valuta di accredito alla clientela degli importi dovuti e prevedere ulteriori modalità tecniche di diffusione delle informazioni riguardanti i titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di adottare un nuovo decreto per aggiornare le norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Sentita la CONSOB;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento. Si applicano, altresì, alle categorie di soggetti che raccolgono le adesioni negli altri tipi di collocamento.

2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento o mediante la raccolta di adesioni di cui al comma precedente, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'articolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'articolo 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione.

Art. 2.

1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all'articolo 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma.

2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,03 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,05 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni e 0,15 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 271 giorni.

3. L'importo massimo della commissione di cui al comma precedente è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;

b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

4. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

a. il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento;

b. l'imposta sostitutiva pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

c. la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;

d. il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo dell'imposta sostitutiva e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
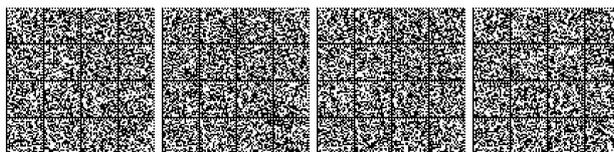
Art. 3.

1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'articolo 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.

2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.

3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:

se il cliente è un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva:

a. il prezzo di aggiudicazione;

b. il prezzo di aggiudicazione al netto dell'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. "prezzo per i soggetti nettisti");

c. i dietimi di interesse netti;

d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo;

se il cliente non è un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva:

a. il prezzo di aggiudicazione;

b. i dietimi di interesse lordi;

c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell'importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui all'articolo 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti, sulla base del calendario del sistema di regolamento europeo TARGET.

Art. 5.

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 espongono in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d'Italia, avvisi contenenti le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

2. I soggetti indicati nell'articolo 1 informano con anticipo la propria clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la clientela stessa può prenotare i titoli offerti dal Tesoro.

Art. 6.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità dell'incidenza dei costi dell'attività di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.

Art. 7.

1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dall'applicazione della normativa fiscale in vigore.

Art. 8.

1. La pubblicizzazione nei locali aperti al pubblico degli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto può avvenire mediante strumenti elettronici di libera ed agevole consultazione.

2. I soggetti indicati all'articolo 1 che dispongono di siti Internet dedicati all'attività online della propria clientela pubblicizzano, altresì, gli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto sui detti siti Internet.

3. Gli avvisi previsti dal presente decreto riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato.

Art. 9.

1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi disciplinati.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 2015 e dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2009.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ministro: PADOAN
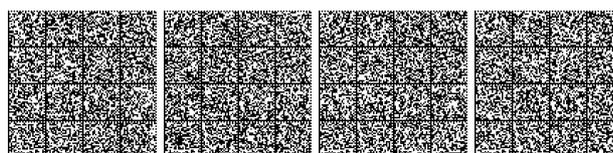
ALLEGATO

……………………………… ……………..

(DENOMINAZIONE DELL'OPERATORE) (luogo e data)

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

	BOT Trim	**BOT Sem.**	**BOT Ann.**	**BTP/BTP €i (...anni)**	**BTP Italia**	**CCT /CCTeu**	**CTZ**
A) <u>NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u>							
– scadenza/godimento	*	*	*	*	*	*	*
– commissioni d'acquisto in sede di collocamento	*	*	*	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
– commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	*	*	*	*	*	*	*
– tasso nominale o 1° cedola				*	*	*	
– dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni … euro di cap. nom.)				*	non applicabili	*	
– termine di prenotazione per il pubblico	*	*	*	*	*	*	*
– data di regolamento	*	*	*	*	*	*	*
B) <u>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u>							
B1) BOT Collocati tramite asta							
– prezzo medio ponderato	*	*	*				
– rendimento lordo	*	*	*				
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
– prezzo di aggiudicazione				*		*	*
– rendimento annuo lordo				*		*	*
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio							
– prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	*	*	*	*	*	*	*
– rendimento annuo lordo	*	*	*	*	*	*	*
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo) C1) - Euro …… a semestre							

15A00327
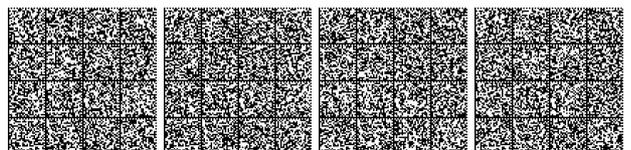
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2014.

Modifica del decreto 1º agosto 2011, recante «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Vista in particolare la procedura di cui all'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2010, n. 5195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2011, n. 5389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 2011, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"»;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2014, n. 6623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Vista la nota 20 febbraio 2014 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea fa presente che restrizioni al confezionamento del prodotto finale devono essere debitamente giustificate, per cui la questione in merito all'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale della I.G. «Grappa» è ancora aperta e necessita di un ulteriore approfondimento;

Ravvisata l'opportunità di differire l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 1° agosto 2011, come modificato dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 10 dicembre 2013 e 19 giugno 2014, è differito al 1° luglio 2015.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00216
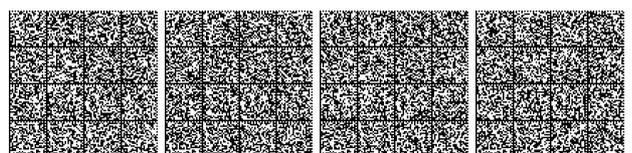
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio Cloruro» 0,9 g/100 ml B. Braun Vet Care.

Estratto decreto n. 130 del 12 dicembre 2014

Procedura Repeat USE n. PT/V/0115/001/E/001.

Medicinale veterinario SODIO CLORURO 0,9 g/100 ml B. Braun Vet Care.

Titolare A.I.C.: Società B. Braun Melsungen AG, con sede in Carl-Braun Straße 1, 34212 Melsungen (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti:

B. Braun Melsungen AG nello stabilimento sito in Carl-Braun Straße 1, 34212 Melsungen (Germania);

Società B. Braun Medical SA nello stabilimento sito in Ctra. De Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcellona) – Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 20 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 104785011;

scatola contenente 20 flaconi da 250 ml – A.I.C. n. 104785023;

scatola contenente 10 flaconi da 500 ml – A.I.C. n. 104785035;

scatola contenente 10 flaconi da 1000 ml – A.I.C. n. 104785047.

Composizione:

100 ml di soluzione per infusione contengono:

Principio attivo: Sodio cloruro 0,9 g;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: Bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: Il medicinale veterinario viene utilizzato nelle specie di destinazione nelle seguenti situazioni:

Stati di disidratazione e ipovolemia;

Carenza di sodio (iponatriemia) e cloruro (ipocloremia);

Gestione dell'alcalosi ipocloremica;

Soluzione veicolo per medicinali compatibili;

Uso esterno per l'irrigazione delle ferite e per inumidire gli impacchi.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo l'apertura. Smaltire l'eventuale prodotto inutilizzato.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Regime di dispensazione: Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A00190

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spotinor» 10 mg/ml soluzione spot-on per bovini e ovini.

Estratto decreto n. 131 del 12 dicembre 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0478/001/DC

Medicinale veterinario SPOTINOR 10 mg/ml soluzione spot-on per bovini e ovini

Titolare A.I.C.:

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104632017
- Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104632029
- Zainetto da 1 litro A.I.C. n. 104632031
- Zainetto da 2,5 litri A.I.C. n. 104632043

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo:

Deltametrina 10 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Bovini e ovini;

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pidocchi e mosche nei bovini; di zecche, pidocchi, melofagi e agenti di miasi cutanea negli ovini e di pidocchi e zecche negli agnelli.

Bovini: per il trattamento e la prevenzione di infestazioni sia da pidocchi succhiatori che da pidocchi masticatori, fra i quali Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli e Haematopinus eurysternus in bovini da carne e da latte. Anche come ausilio al trattamento e alla prevenzione di infestazioni da mosche pungitrici e da mosche lambitrici, fra le quali Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca spp. e Hydrotaea irritans.

Ovini: per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da zecche Ixodes ricinus, pidocchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), melofagi (Melophagus ovinus) e agenti di miasi cutanea (di solito Lucilia *spp)*.;

Agnelli: per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi Bovicola ovis;

Validità:

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.
- dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 17 giorni

Latte: zero ore

Ovini:

Carne e visceri: 35 giorni

Latte: uso non autorizzato in pecore che producono latte per il consumo umano;

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto:

efficacia immediata.

15A00191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strike» pasta orale.

Estratto del provvedimento n. 987 del 3 dicembre 2014

Medicinale veterinario STRIKE pasta orale

Confezioni:

- confezione da 1 siringa da 25 g - AIC n. 103942013
- confezione da 20 siringhe da 25 g - AIC n. 103942025
- confezione da 1 siringa da 50 g - AIC n. 103942037
- confezione da 1 tubo da 300 g - AIC n. 103942049

Titolare A.I.C.:

ACME S.r.l VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 – 42025 CAVRIAGO REGGIO EMILIA

Oggetto del provvedimento:

Domanda di variazione IB, B.II.e.5.d : Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multi-dose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale.

Domanda di variazione IA, B.II.e.4.a : Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario).Medicinali non sterili.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica concernente la sostituzione della siringa da 25 g con la siringa da 35 g nella confezione singola e nella confezione da 20 siringhe.

Si autorizzano, pertanto, le seguenti nuove confezioni da 35 g:

- confezione da 1 siringa da 35 g – A.I.C. n. 103942052
- confezione da 20 siringhe da 35 g – A.I.C. n. 103942064

In sostituzione delle confezioni da 25 g di seguito indicate:

- confezione da 1 siringa da 25 g – A.I.C. n. 103942013
- confezione da 20 siringhe da 25 g – A.I.C. n. 103942025

La confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

- confezione da 1 siringa da 50 g – A.I.C. n. 103942037
- confezione da 1 tubo da 300 g - A.I.C. n. 103942049
- confezione da 1 siringa da 35 g – A.I.C. n. 103942052
- confezione da 20 siringhe da 35 g – A.I.C. n. 103942064

I lotti già in commercio delle confezioni precedentemente autorizzate da 25 g (A.I.C. n. 103942013 e A.I.C. n. 103942025) possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00192

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Anaestamine» 100 mg/ml soluzione iniettabile.

Decreto n. 132 del 15 dicembre 2014

Specialità medicinale per uso veterinario ANAESTAMINE 100 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Le VetBeheer B.V. Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - The Netherlands.

Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4941 SJ Raamsdonksveer - The Netherlands.

Procedura decentrata n. FR/V/0262/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 104673013;

flacone da 25 ml, A.I.C. n. 104673025;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 104673037.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: ketamina 100 mg (equivalente a 115,33 mg di ketamina cloridrato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti, bovini, pecore, capre, cavalli, suini, cavie, criceti, conigli, ratti, topi.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto può essere utilizzato in associazione con un sedativo per:

immobilizzazione;

sedazione;

anestesia generale.

Tempi di attesa:

bovini, pecore, capre e cavalli:

carne e visceri: un giorno;

latte: zero giorni;

suini:

carne e visceri: un giorno.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura della confezione primaria: 28 giorni.

Regime di dispensazione: medicinale incluso nella tabella dei medicinali - Sezione A (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche). La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Vietata la vendita al pubblico.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A00193

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Valemas 10»

Estratto provvedimento n. 1009 del 16 dicembre 2014

Medicinale veterinario VALEMAS 10, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovi-caprini, suini.

Confezioni:

flacone 50 ml - A.I.C. n. 104150014;

flacone 100 ml - A.I.C. n. 104150026;

flacone 250 ml - A.I.C. n. 104150038.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA, con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Modifica: Variazioni di tipo IA, C.I.1.a.

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea «C(2014)6268 final» del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina».

Visto il decreto n. 100 del 19 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2014).

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto delle suddette decisioni della Commissione europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi del prodotto in oggetto sono di seguito indicate:

Specie di destinazione.

Sono ora le seguenti: bovini, ovini, caprini e suini.

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione.

Sono ora le seguenti:

bovini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp;

trattamento della mastite acuta grave causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni;

ovini:

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli;

caprini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli;

suini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae;

trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della sindrome da disgalassia post-partum (PDS, o sindrome *MMA)* causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli e Klebsiella spp;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

Posologia e via di somministrazione.

È ora la seguente: uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Bovini: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

Mastite acuta causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, mediante iniezione endovenosa lenta, una volta al giorno per 2 giorni consecutivi.

La seconda dose può essere somministrata per via sottocutanea. In questo caso, si applica il tempo di attesa dopo iniezione sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Ovini e caprini: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 6 ml.

Suini: 2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

Tempo(i) di attesa.

Sono ora i seguenti:

Bovini

dopo iniezione endovenosa:

carne e visceri: 5 giorni;

latte: 3 giorni;

dopo iniezione sottocutanea:

carne e visceri: 12 giorni;

latte: 4 giorni.

Ovini

carne e visceri: 4 giorni;

latte: 3 giorni.

Caprini

carne e visceri: 6 giorni;

latte: 4 giorni.

Suini

carne e visceri: 13 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

15A00217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon 2,5 mg/ml Spray Cutaneo», soluzione per gatti e cani.

Estratto provvedimento n. 1022 del 19 dicembre 2014

Medicinale veterinario PESTIGON 2,5 MG/ML SPRAY CUTANEO, soluzione per gatti e cani.

A.I.C. n. 104646017 - 104646029 - 104646031.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry Co. Down, BT35 6JP Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0321/1/IB/002/G.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: variazioni apportate al foglietto illustrativo.

Per effetto della suddetta variazione i foglietti illustrativi devono essere modificati come di seguito indicato:

8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione

Aggiunta della seguente frase:

Cuccioli e gattini possono essere trattati in modo sicuro a partire da 2 giorni di età; tuttavia, è bene prestare particolare attenzione al fine di ottenere il peso corporeo più accurato possibile degli animali giovani, così da poter calcolare correttamente il numero di erogazioni, utilizzando le indicazioni di cui sopra.

Guida pratica per il trattamento con il prodotto

La tabella sottostante fornisce un'indicazione sul numero approssimativo di erogazioni necessarie per il trattamento di gatti e cani in base al peso corporeo. Il corretto numero di erogazioni dovrà essere calcolato utilizzando le indicazioni di cui sopra.

È molto importante pesare accuratamente gli animali molto piccoli, specialmente cuccioli e gattini, e calcolare la dose come descritto nella sezione dosaggi di cui sopra.

11. Particolari precauzioni per la conservazione

Aggiunta della seguente frase:

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta dopo SCAD.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00218

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cystoreline, 50 mcg/ml»

Estratto provvedimento n. 1023 del 19 dicembre 2014

Medicinale veterinario CYSTORELINE, 50 mcg/ml (A.I.C. n. 102499).

Confezioni: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102499011.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza.

Oggetto del provvedimento: Variazione IB, B.II.e.5.a.2: Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: viene aggiunta una nuova confezione costituita da 10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 102499035.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A00219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Nux Vomica-Homaccord Veterinario».

Decreto n. 143 del 24 dicembre 2014

Specialità medicinale per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «NUX VOMICA-HOMACCORD VETERINARIO».

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104854017;

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104854029.

Composizione:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Sostanze attive	Potenza	Quantità in mg
Bryonia	D4	10.0 mg
Bryonia	D6	10.0 mg
Bryonia	D10	10.0 mg
Bryonia	D15	10.0 mg
Bryonia	D30	10.0 mg
Bryonia	D200	10.0 mg
Bryonia	D1000	10.0 mg
Citrullus colocynthis	D5	15.0 mg
Citrullus colocynthis	D10	15.0 mg
Citrullus colocynthis	D30	15.0 mg
Citrullus colocynthis	D200	15.0 mg

Lycopodium clavatum	D5	15.0 mg
Lycopodium clavatum	D10	15.0 mg
Lycopodium clavatum	D30	15.0 mg
Lycopodium clavatum	D200	15.0 mg
Lycopodium clavatum	D1000	15.0 mg
Strychnos nux-vomica	D4	10.0 mg
Strychnos nux-vomica	D10	10.0 mg
Strychnos nux-vomica	D15	10.0 mg
Strychnos nux-vomica	D30	10.0 mg
Strychnos nux-vomica	D200	10.0 mg
Strychnos nux-vomica	D1000	10.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli.

Validità:

periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo decreto sarà notificato all'impresa interessata.

15A00220

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Belladonna-Homaccord Veterinario»

Decreto n. 142 del 24 dicembre 2014

Medicinale veterinario «BELLADONNA-HOMACCORD VETERINARIO»

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden - Germania;

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104850019;

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104850021.

Composizione:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Principi attivi	Potenza	Quantità in mg
Atropa bella-donna	D4	25 mg
Atropa bella-donna	D10	25 mg
Atropa bella-donna	D30	25 mg
Atropa bella-donna	D200	25 mg
Atropa bella-donna	D1000	25 mg
Echinacea	D10	25 mg
Echinacea	D30	25 mg
Echinacea	D200	25 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità:

periodo di validità in confezionato integro: 5 anni;

periodo di validità dopo prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A00221

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Echinacea Compositum Veterinario»

Decreto n. 141 del 24 dicembre 2014

Medicinale veterinario «ECHINACEA COMPOSITUM VETERINARIO».

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104851011;

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104851023.

Composizione:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Principi attivi	Potenza	Quantità in mg
Aconitum napellus	D4	100.0 mg
Arnica montana	D6	100.0 mg
Bryonia	D6	100.0 mg
Echinacea	D3	500.0 mg
Hydrargyrum bichloratum	D6	100.0 mg
Lachesis	D10	100.0 mg
Phosphorus	D8	100.0 mg
Sulfur	D8	100.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali, roditori piccoli.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità in confezionato integro: 5 anni;

periodo di validità dopo prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A00222

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «Zeel Veterinario» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale.

Decreto n. 137 del 24 dicembre 2014

Specialità medicinale per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate «ZEEL VETERINARIO» soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovena, sottocute ed orale.

Titolare A.I.C.: società Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104852013;

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 104852025.

Composizione:

Principi attivi: 1 fiala da 5,0 ml contiene:

Sostanze attive	Potenza	Quantità in mg
Arnica montana	D3	50.0 mg
Cartilago suis	D6	5.0 mg
Coenzym A	D8	5.0 mg
Embryo totalis suis	D6	5.0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6	5.0 mg
Nadidum	D8	5.0 mg
Placenta totalis suis	D6	5.0 mg
Sanguinaria canadensis	D4	7.5 mg
Solanum dulcamara	D3	25.0 mg
Sulfur	D6	9.0 mg
Symphytum officinale	D6	25.0 mg
Acidum thiocticum	D8	5.0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	5.0 mg
Rhus toxicodendron	D2	25.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli.

Validità:

periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A00223

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-013) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
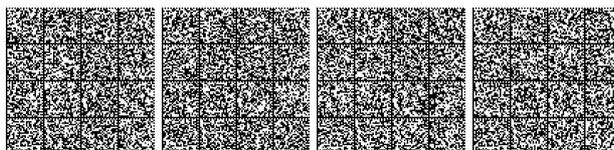
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
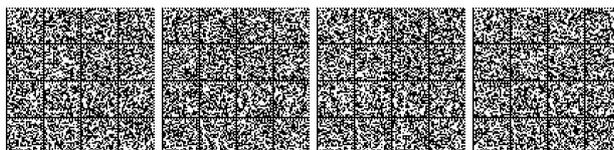
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00